



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto	Collegamento Autostradale tra le città di Brescia e Milano (BreBeMi) - Stralci dal 1° al 8° e Interconnessione TEEM/BreBeMi. Ottemperanza prescrizione n. 1 del Decreto Direttoriale n. 243/2018 inerente il Tavolo Tecnico per l'attivazione delle misure contenute nella prescrizione n. 8 della Delibera CIPE n. 42/2009
Procedimento	Verifica di Attuazione, ex articolo 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 163/2006 – Fase II
ID Fascicolo	2017
Proponente	Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
Elenco allegati	Parere CTVIA n. 3238 del 10 gennaio 2020

✓ Resp. Sez. Resp. Sez. Di. Gianfrancesco
Ufficio: DVA-D2-OCL
Data: 06/02/2020

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 07/02/2020

Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: ex DVA-D2

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante *“Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 8 inerente al funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* ed in particolare il Capo IV, Sezione II che *“disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificato dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997”*;

VISTO l’articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 150 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE/2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e, in particolare, l’art. 216 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*, comma 27, ove richiama, per quanto applicabile, il decreto legislativo 163/2006;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*;

VISTO il parere di compatibilità ambientale della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS del 1 marzo 2005, espresso ai sensi dell’articolo 20, del decreto legislativo 190/2002 sul progetto preliminare dell’intervento *“Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano”*, di esito positivo subordinatamente al rispetto di prescrizioni;

VISTA la Delibera CIPE n. 93 del 29 luglio 2005 di approvazione, con prescrizioni, anche ai fini dell’accertamento della compatibilità ambientale, del progetto preliminare dell’intervento *“Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano”*;

VISTO il parere di Verifica di Ottemperanza, n. 288 del 21 maggio 2009, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS sul progetto definitivo dell'intervento "*Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano*", ai sensi degli articoli 185, commi 6 e 7, 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo 163/2006, di esito positivo nel rispetto di prescrizioni, e di compatibilità ambientale delle parti variate del progetto definitivo dell'opera citata rispetto al progetto preliminare approvato, di esito positivo con prescrizioni;

VISTA la Delibera CIPE n. 42 del 21 luglio 2009 "*Programma delle infrastrutture strategiche (Legge 443/2001) – Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Approvazione progetto definitivo (CUP E 31B05000390007)*", di approvazione del Progetto Definitivo dell'opera "*Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano*", nel rispetto di prescrizioni e raccomandazioni;

VISTA la prescrizione n. 8 della Delibera CIPE 42/2009 di seguito riportata: "*Durante l'esercizio dell'infrastruttura - con riferimento alla situazione a quel momento esistente, conseguente alle azioni di cui alla programmazione regionale e statale in materia di qualità dell'aria - dovrà essere periodicamente aggiornata la valutazione della qualità dell'aria sul territorio, in stretto coordinamento con la Regione, lo Stato, ISPRA e ARPAL. Dovrà essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Concessionario e Concedente. Il Protocollo Operativo, in coerenza con quanto previsto dai Piani di Azione a breve termine previsti dall'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, deve contenere i provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della Direttiva 2008/50/CE siano superati. Il Protocollo dovrà altresì stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali e del concedente, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti quando il sistema di monitoraggio afferente al collegamento autostradale rileva il superamento dei valori limite di cui all'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE. I superamenti saranno riferiti alla misurazione della rete di rilevamento regionale, eventualmente integrata per quanto necessaria alla valutazione, da un sistema di centraline dedicate i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Concessionario. Le attività di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da ARPA Lombardia la quale informa sui superamenti e avvia le procedure, sulla base di quanto stabilito all'interno del Protocollo, per l'attivazione degli interventi di riduzione delle emissioni e che, per quanto riguarda Concessionario e Concedente, prevedono tra gli altri la riduzione del limite velocità a 110 Km/h sui tratti autostradali interessati dai superamenti.*";

VISTI i decreti direttoriali DVA-2011-28815 del 17 novembre 2011, espresso sulla base degli esiti del parere CTVIA n. 773/2011, DVA-2011-28811 del 17 novembre 2011, espresso sulla base degli esiti del parere CTVIA n. 774/2011, DVA-2011-28818 del 17 novembre 2011, espresso sulla base degli esiti del parere CTVIA n. 775/2011, DVA-2011-28809 del 17 novembre 2011, espresso sulla base degli esiti del parere CTVIA n. 776/2011, DVA-2011-28823 del 17 novembre 2011, espresso sulla base degli esiti del parere CTVIA n. 777/2011, DVA-2012-005 del 2 gennaio 2012, espresso sulla base degli esiti del parere CTVIA n. 807/2011, DVA-2011-32184 del 23 dicembre 2011, espresso sulla base degli esiti del parere CTVIA n. 808/2011, con i quali la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha chiesto al Proponente la

trasmissione di ulteriore documentazione ai fini della prosecuzione della verifica di attuazione, in merito ai progetti esecutivi degli “*Stralci dal 1° al 8° e Interconnessione TEEM/BreBeMi*” rispettivamente per il 3° stralcio, 4° stralcio, 5° stralcio, 6° e 7° stralcio, 8° stralcio, 2° stralcio, 1° stralcio – Opere anticipate;

VISTO il decreto direttoriale DVA-2012-12163 del 22 maggio 2012 espresso sulla base degli esiti del parere CTVIA n. 915/2012, con cui è stata determinata la positiva conclusione dell’istruttoria di verifica di attuazione, svolta ai sensi dell’articolo 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di “*Collegamento autostradale Milano-Brescia (BreBeMi). Progetto esecutivo della “Cava MII” nel Comune di Cassano d’Adda, ex Delibera CIPE n. 42/2009, prescrizione n. 7*”, subordinata al rispetto delle prescrizioni dettate nel citato parere n. 915/2012;

VISTO il decreto direttoriale DVA-DEC-243 del 24 maggio 2018, espresso sulla base degli esiti del parere CTVIA n. 2715/2018, con cui è stata determinata la parziale conclusione delle attività di verifica e controllo nell’ambito della procedura di verifica di attuazione – Fase 2, svolta ai sensi dell’articolo 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., anche in merito al rispetto delle prescrizioni dettate con la Delibera CIPE n. 42/2009, per il progetto “*AUTOSTRADA BREBEMI-Collegamento autostradale tra le Città di Brescia e Milano. Stralci 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°*”, subordinata al rispetto delle prescrizioni dettate nel citato parere n. 2715/2018.

CONSIDERATO che con il predetto decreto direttoriale DVA-DEC-243 del 24 maggio 2018 nel determinare, tra le altre cose, la non ottemperanza della prescrizione n. 8 della Delibera CIPE n. 42/2009, ha disposto la seguente condizione ambientale: “*I Attivare un Tavolo Tecnico con la Regione Lombardia, il MIT, il MATTM e ARPA Lombardia al fine di attivare le misure contenute nella prescrizione n. 8 della Delibera CIPE n. 42/2009 tenendo conto delle ricadute sulla salute umana derivanti dai superamenti dei limiti di legge previsti dalla Direttiva 2008/50/CE per il PM10 e l’NO2;... ”;*

VISTA la nota prot. 010819-00002 del 1 agosto 2019, acquisita con prot. DVA-20722 del 6 agosto 2019, con la quale la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ha trasmesso la documentazione in esito ai lavori del Tavolo Tecnico istituito in ottemperanza alla Determinazione Direttoriale di Verifica di Attuazione prot. DVA-DEC-243 del 24 maggio 2018;

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questo Ministero, prot. DVA-23241 del 16 settembre 2019 con la quale ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS la citata documentazione in esito ai lavori del Tavolo Tecnico;

VISTO il parere della Regione Lombardia, acquisito dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS al prot. CTVA-4446 del 18 novembre 2019 con il quale “[...]. Si ritiene che la sottoscrizione e attuazione del “*Protocollo Operativo tra Regione Lombardia, ARPA Lombardia, CAL e BREBEMI per la determinazione degli interventi e delle azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti*” nella formulazione agli atti (prot. T1.2019.25337 del 06/08/2019), a meno della seguente modifica:
ART.3 comma 1) lettera b. punto 1.:

sostituzione del passaggio "studiare, se finanziata dalla Comunità Europea (CALL LIFE 2019 o successivi bandi) e da Regione Lombardia, tramite apposito progetto pilota, le tecnologie di ERS che [...]" con la seguente formulazione "a fronte di un co-finanziamento con fondi comunitari e/o nazionali e/o regionali da reperirsi, studiare tramite apposito progetto pilota, le tecnologie di ERS che [...]" dia luogo alla positiva ottemperanza della prescrizione n.8 della Delibera CIPE n. 42/2009.";

CONSIDERATO che oggetto del presente provvedimento è la valutazione della documentazione presentata dalla Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ai fini della verifica di ottemperanza della prescrizione n. 8 della Delibera CIPE n. 42/2009, anche sulla base delle attività del Tavolo Tecnico istituito con la prescrizione n. 1 della Determina Direttoriale n. 243/2018, tenendo conto delle ricadute sulla salute umana derivanti dai superamenti dei limiti di legge previsti dalla Direttiva 2008/50/CE;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 3238 del 10 gennaio 2020, trasmesso con nota prot. CTVIA-76 del 14 gennaio 2020, acquisito al prot. MATTM-4713 del 28 gennaio 2020 costituito da n. 21 (ventuno) pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con il predetto parere la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ha ritenuto che:

- il progetto pilota, una volta sviluppato e attuato, possa rientrare tra i provvedimenti efficaci richiesti dalla prescrizione n.8 della delibera CIPE n. 42/2009, anche se esclusivamente diretto a ridurre le emissioni dei mezzi pesanti che trasportano le merci tralasciando del tutto l'analisi e la valutazione delle altre fonti da cui derivano le emissioni in atmosfera rispetto alle quali è necessario intervenire al più presto;
- il progetto sperimentale "A35 Bre.Be.Mi.-"eHIGHWAY" Studio pilota di elettrificazione di un tratto del collegamento autostradale A35 Bre.Be.Mi.", pur rivestendo interesse per le sue caratteristiche sperimentali, (peraltro già attuato in altri paesi europei rispetto i quali si potrebbe ricavarne le risultanze), non risulta attuabile in tempi rapidi, comporta un impegno economico che non risulta coperto da alcun finanziamento (si parla di 4 milioni di euro a km), deve essere verificato attraverso una Valutazione di Impatto Ambientale poiché risulta essere un vero e proprio progetto in variante;
- nella documentazione trasmessa, a parte il progetto sperimentale sopra descritto, non si ravvisano altre misure concrete attuabili nell'immediato al fine di ottemperare alla prescrizione n. 8 della Delibera CIPE n. 42/2009;

CONSIDERATO che con il predetto parere n. 3238 /2020 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ha valutato in conclusione che i contenuti del Protocollo Operativo sulla qualità dell'aria non risultano coerenti, completi ed esaustivi in relazione a quanto richiesto e discusso nel corso delle attività del Tavolo Tecnico e ritiene necessario un approfondimento e una revisione del documento elaborato che risponda puntualmente a quanto richiesto dalla prescrizione n. 8 della Delibera CIPE n. 42/2009", tenendo conto delle specifiche condizioni riportate alle pagine 17 e 18 del medesimo parere;

DETERMINA

il permanere della mancata ottemperanza della prescrizione n. 8 della Delibera CIPE n. 42/2009, già dichiarata con il Decreto Direttoriale n. 243/2018, alla luce della documentazione presentata dalla Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ai fini delle attività del Tavolo Tecnico, disposto dalla condizione ambientale n. 1 del citato decreto n. 243/2018, per il progetto Collegamento Autostradale tra le città di Brescia e Milano (BreBeMi) - Stralci dal 1° al 8° e Interconnessione TEEM/BreBeMi.

Art.1 (Condizioni ambientali)

1. Per il superamento di tale inadempienza, la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dovrà, trasmettere la documentazione revisionata che risponda puntualmente a quanto richiesto dalla predetta prescrizione n. 8, nonché a quanto richiesto e discusso nel corso delle attività del Tavolo Tecnico previsto dalla Determina Direttoriale n. 243/2018, e nel rispetto delle condizioni riportate alle pagine 17 e 18 del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3238/2020.
2. La società proponente provvederà a trasmettere a questo Ministero, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, quanto sopra indicato, ai fini del completamento delle attività di Verifica di Attuazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 163/2006.

Art.2 (Verifiche di Ottemperanza)

1. L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'art.1 è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo- con il coinvolgimento degli Enti territoriali indicati nel quadro prescrittivo;
2. Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'art.1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art.3 (Disposizioni Finali)

1. Il presente provvedimento, corredato del suddetto parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3238/2020 che ne costituisce parte integrante, è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sarà comunicato alla Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Lombardia. Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)